Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **488.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della logica;
storia della filosofia italiana;
storia della biologia;
storia della psicologia;
storia della matematica;
storia delle dottrine morali;
storia della filosofia medioevale araba;
storia della filosofia medioevale ebraica
storia del pensiero sociologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **489.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 18 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di « storia dell'arte contemporanea ».

Art. 20 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, è inserito l'insegnamento di « storia dell'arte contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 490.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 101 nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria civile (sezioni edile, idraulica e trasporti) è depennato l'insegnamento di « geologia e geologia applicata ».

Art. 104 nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria chimica è depennato l'insegnamento di « laboratorio di ingegneria chimica ».

Art. 107 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

geologia e geologia applicata;
laboratorio di ingegneria chimica;
ceramurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 491.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 89 all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

letteratura medioevale e umanistica;
letteratura del Rinascimento;
letteratura artistica;
storia del teatro italiano;
storia della Chiesa;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
didattica della geografia;
geografia regionale.

Art. 91. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia delle idee;
lingua e letteratura provenzale;
storia e grammatica storica della lingua inglese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia americana;
lingua e letteratura ucraina;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena.

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia del libro e delle biblioteche;
sociologia della letteratura;
storia delle dottrine estetiche;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia italiana;
storia del pensiero scientifico;
istituzioni medioevali;
storia economica e sociale del Medioevo;
educazione permanente;
pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia applicata;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia dei gruppi;
teoria della personalità;
psicolinguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **492**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 32 - l'insegnamento fondamentale di « istituzioni di anatomia e istologia patologica », del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, passa dal biennio al triennio e prende il n. **15**, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti del biennio e del triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1984.

Rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 25 giugno 1984, recante approvazione del nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984) di approvazione del nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ravvisata la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni al decreto sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Al quarto capoverso della premessa in luogo di « art. 2 » leggasi « art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

La denominazione del cap. 9201 dell'entrata è « trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale ».

Il codice economico dei capitoli 1005 e 2007 della spesa è « 2 ».

L'intestazione della terza colonna dello schema di bilancio preventivo è « Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ».

La denominazione del cap. 3109 della spesa è « Acquisti di beni e servizi per interventi diretti anche per la promozione del turismo dall'estero ».

Nella colonna delle passività, lettera *d*), dello schema relativo alla « dimostrazione dell'avanzo o disavanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione » leggasi « residui passivi presunti... » anziché « residui attivi... ».

Nell'allegato *B* relativo al rendiconto finanziario, parte I, la dizione sovrapposta alle colonne 14, 15 e 16 è « gestione di cassa ».

Art. 2.

E' istituito il cap. 1001 - Imposta R.M. anno 1973 e precedenti, nella categoria 1ª del titolo I - Entrate tributarie.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad istituire i capitoli 3003-*bis* e 2001-*bis* rispettivamente dell'entrata e dell'uscita per « trasferimenti dalle CCIAA per gli emolumenti e altre spese per il personale UPICA addetto al servizio centrale delle CCIAA » e « Emolumenti e altre spese per il personale UPICA addetto al servizio centrale delle CCIAA ».

Il codice economico del capitolo di spesa è « 16 ».

Art. 4.

Gli storni dal fondo di riserva di cassa, per le esigenze del solo bilancio di cassa, non sono soggette ad approvazione ministeriale. Le relative deliberazioni devono essere inviate per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Quando tali storni, invece, interessano anche la competenza, si applicano le norme attualmente in vigore.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4421)

DECRETO 20 agosto 1984.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente dal Venezuela.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità Venezuelane hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per il rum prodotto in Venezuela è l'Instituto Nacional de Higiene del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dall'Instituto Nacional de Higiene del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social sono idonei ad attestare la rispondenza del rum venezuelano ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che il rum possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti e che non contiene alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(4422)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1984.

Impegno della somma di L. 1.267.500.000 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.826.436.850 quale anticipo del 5 % per il 1981, a favore della regione Lombardia;

Vista la dichiarazione n. 2067 del 4 aprile 1984, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 1.267.500.000, relativamente al secondo programma di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Lombardia per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.267.500.000 è impegnata a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231

(4279)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1984.

Integrazione delle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980, sulla presentazione, da parte delle imprese farmaceutiche, di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 25 marzo 1980, con cui, al fine di rendere più efficace e tempestiva l'attività di controllo sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali e più sicuro l'impiego in terapia delle stesse, è stato previsto l'obbligo, per i titolari di autorizzazioni alla produzione e al commercio di specialità medicinali nazionali od estere, di trasmettere al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, un rapporto informativo periodico per ciascuna specialità, contenente l'indicazione del numero delle confezioni prodotte e vendute e del numero presumibile di pazienti trattati, nonché la specificazione della natura e della frequenza degli eventuali effetti tossici e secondari conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco, di cui i titolari dell'impresa farmaceutica siano venuti a conoscenza per diretta comunicazione della classe medica o per il tramite degli informatori scientifici o in qualunque altro modo;

Rilevato che, in base al disposto degli articoli 2 e 4 del predetto decreto, l'obbligo di presentazione del rapporto riguarda le sole specialità medicinali registrate successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo ed è limitato ai primi cinque anni di registrazione di ciascun prodotto;

Considerato che, nel corso degli ultimi mesi, sono stati evidenziati, in Italia e all'estero, effetti indesiderati gravi riferibili anche alla somministrazione di specialità medicinali di non recente introduzione in terapia;

Ritenuto, pertanto, opportuno svincolare da qualsiasi limite temporale l'obbligo di presentazione del rapporto informativo annuale di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 20 marzo 1980, nonché imporre lo stesso obbligo anche per le specialità medicinali registrate nel decennio precedente l'entrata in vigore dello stesso decreto;

Ritenuto, inoltre, necessario assicurare, in ogni caso, la tempestiva comunicazione delle reazioni avverse da farmaco con esito letale;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di aggiornare il modello di scheda da compilare a cura del personale sanitario, previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio successivo e, correlativamente, di precisare le modalità di presentazione del rapporto informativo, al fine di adeguare tali adempimenti alle esigenze di scambi di informazione fra i paesi partecipanti al programma internazionale di farmacovigilanza dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

Il rapporto che i titolari di autorizzazioni alla produzione e al commercio di specialità medicinali nazionali od estere hanno l'obbligo di trasmettere ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 25 marzo 1980, deve essere presentato, ogni dodici mesi, anche decorsi cinque anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Resta fermo l'obbligo di trasmettere ogni sei mesi il rapporto informativo, per i primi due anni successivi alla data di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Nei casi di reazioni con esito letale, il titolare dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale deve darne comunicazione al Ministero della sanità appena in possesso di adeguati elementi informativi e comunque non oltre quindici giorni dalla conoscenza dell'esito.

Art. 2.

Il rapporto informativo previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 1980 deve essere trasmesso al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, anche per ciascuna specialità medicinale registrata fra il 1° gennaio 1970 e la data di entrata in vigore del citato decreto.

L'adempimento di cui al comma precedente deve essere assolto ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui fu emanato il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

In sede di prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti dovranno essere presentati due distinti rapporti, uno sugli effetti secondari e tossici segnalati nel periodo anteriore al 1° gennaio 1984, globalmente considerato, l'altro su quelli segnalati a partire da quest'ultima data.

Art. 3.

Le aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali e le aziende che rappresentano in Italia le aziende titolari di autorizzazioni di specialità medicinali prodotte all'estero, sono tenute a fornire ai sanitari, per il tramite degli informatori scientifici di cui si avvalgono, un congruo numero di schede conformi al modello costituente l'allegato *A* al presente decreto e corredate delle annotazioni allo stesso annesse.

Esemplari di tali schede saranno, altresì, pubblicati dal Ministero della sanità nel Bollettino d'informazione sui farmaci.

I medici, nell'ambito della collaborazione prevista dalla normativa vigente per l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, compileranno le schede ogni volta che registreranno effetti tossici, secondari o inattesi, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili con l'impiego dei farmaci.

Le aziende di cui al primo comma sono tenute a ritirare dai medici, anche tramite gli informatori scientifici, le schede suddette.

I medici potranno inviare copia delle schede anche direttamente al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Art. 4.

Le aziende tenute ad inviare rapporti informativi periodici in base alle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980 e a quelle degli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono far pervenire, in allegato a ogni rapporto, per ciascun caso segnalato, oltre alla scheda compilata dal medico, di cui al precedente art. 3, il modulo previsto nel documento « International adverse drug reaction monitoring - Guide to partecipating Countries » del centro O.M.S. per il monitoraggio dei farmaci, accluso al presente decreto (allegato *B*). Per la compilazione del modulo dovranno essere tenute presenti le istruzioni riportate nel richiamato documento. La compilazione delle parti di modulo per le quali nel documento illustrativo è stato omesso il commento è riservata al Ministero della sanità.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle segnalazioni anteriori al 1° gennaio 1985 riguardanti le specialità medicinali registrate fra il 1° gennaio 1970 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 marzo 1980.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980 e del presente decreto si applicano anche a ciascuna categoria e serie di specialità medicinale; i dati relativi alle vendite, previsti dall'art. 2, secondo comma, lettera *a*), del decreto ministeriale 20 marzo 1980, devono essere forniti per ciascuna confezione autorizzata.

Art. 6.

L'ottemperanza alle prescrizioni del presente decreto costituisce condizione per il mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale.

La mancata o non esatta ottemperanza alle prescrizioni predette sarà, pertanto, valutata ai fini dell'eventuale revoca della registrazione del prodotto, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni acquisite agli atti, sentito il Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1985 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

RAPPORTO SULLE REAZIONI TOSSICHE E SECONDARIE DA FARMACI

(*Confidenziale*)

1 Iniziali del paziente

2 Età

3 Sesso

4 Data d'insorgenza della reazione

5 Reazione/i sospetta/e

6 Farmaco/i sospetto/i

7 Durata della terapia

dal ....

al ....

8 Dosaggio

9 Frequenza

10 Via di somministrazione

11 Malattia o motivo dell'uso del farmaco

12 Trattamento della reazione (contrassegnare con X)

- ☐ sospensione del farmaco
- ☐ riduzione della posologia ....
- ☐ terapia specifica

13 Esito della reazione (contrassegnare con X)

- ☐ guarigione ☐ morte
- ☐ guarigione con postumi
- ☐ diverso stato rilevabile al momento della compilazione della scheda ....

14 Ripresa del farmaco (contrassegnare con X)

si ☐ no ☐

Ricomparsa dei sintomi si ☐ no ☐

15 Relazione tra farmaco e reazione

☐ certa ☐ probabile ☐ possibile

☐ dubbia ☐ sconosciuta

16 Altri farmaci assunti contemporaneamente

17 Motivo

18 Durata

19 Condizioni predisponenti o che hanno contribuito alla comparsa della reazione

20

NOTE

Riquadro 4: Quando non è possibile riportare una data precisa, indicare almeno una data orientativa.

Riquadro 5: Segnalare non solo gli effetti più gravi, ma anche quelli di minore entità, costituenti comunque un segno di intolleranza al farmaco, anche se già descritti in letteratura e riportati sul foglio illustrativo.

Riquadro 6: Indicare la denominazione con cui il prodotto è stato registrato (marchio di fabbrica specificato sulla confezione); solo in via subordinata indicare la denominazione chimica del principio attivo.

Riquadro 7: Quando non è possibile riportare la data precisa d'inizio e termine della terapia, indicare la durata del trattamento in giorni, settimane, mesi ed anni (es. 15 giorni, 3 settimane, etc.).

Riquadro 8: Per « dosaggio » si deve intendere la quantità del farmaco somministrata al giorno in unità di peso, di volume (in caso di liquidi o soluzioni a concentrazione nota) o in unità internazionali.

Riquadro 9: Deve indicarsi la periodicità delle somministrazioni con eventuali specificazioni (es.: due volte al giorno: una compressa la mattina, due la sera). Se il farmaco non viene dato tutti i giorni, specificare il più ampio intervallo temporale di somministrazione (ad es.: a giorni alterni; ogni tre giorni, ecc.).

Riquadro 12: Indicare la nuova posologia in caso di riduzione di quella originaria.

Riquadro 13: Specificare i postumi eventuali. Specificare la causa dell'eventuale morte.

Riquadro 14: Specificare i sintomi eventualmente ricomparsi.

Riquadro 15: Facoltativo.

Riquadro 16, 18: Vedi rispettivamente note ai riquadri 6 e 7.

Riquadro 19: Indicare sia eventuali condizioni sociali, ambientali e professionali, sia eventuali condizioni patologiche dell'organismo.

Riquadro 20: Spazio riservato ad eventuali ulteriori commenti o comunicazioni da parte del medico.

ALLEGATO *B*

INTERNATIONAL ADVERSE DRUG REACTION MONITORING — GUIDE TO PARTECIPATING COUNTRIES

(MONITORAGGIO INTERNAZIONALE SULLE REAZIONI AVVERSE DEI FARMACI
GUIDA PER I PAESI PARTECIPANTI)

AVVERTENZA

Il presente allegato costituisce uno stralcio, in versione italiana, del documento DEM/NC/81.32 del centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità per la farmacovigilanza internazionale.

La « guida » si rivolge alle autorità sanitarie dei paesi partecipanti all'Organizzazione, per precisare le modalità con cui le stesse debbono segnalare al predetto centro gli effetti indesiderati da farmaci.

Nello stralcio sono state omesse quelle parti che, riguardando unicamente adempimenti dei centri nazionali o rapporti fra questi e il centro O.M.S., non interessano le aziende farmaceutiche, tenute, in base al decreto ministeriale 28 luglio 1984, a compilare le prime tre sezioni del modulo allegato alla « guida ».

INTRODUZIONE

Questa nuova edizione della guida è stata sviluppata sulla base del modulo per le segnalazioni, messo a punto durante la riunione dei rappresentanti dei centri nazionali, tenutasi a Londra dall'11 al 13 novembre 1980.

Ai fini del programma di monitoraggio dei farmaci, per farmaco si intende: qualsiasi sostanza somministrata all'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia o per la modificazione di funzioni fisiologiche.

Una reazione avversa ad un farmaco è definita come: una reazione nociva e non intenzionale che si verifica a dosaggi usati di norma nell'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia o per la modificazione di una funzione fisiologica.

Questa definizione esclude qualsiasi dosaggio eccessivo, sia esso accidentale o voluto, o errata somministrazione.

Interessano tutte le reazioni avverse, dai ben noti « effetti collaterali » a quelle per cui il medico ha solo il sospetto che il farmaco sia l'agente eziologico.

Le segnalazioni possono essere presentate sia in inglese che in francese, benché il sistema interno dei dati base e la relativa documentazione utilizzino l'inglese.

(*Omissis*).

Istruzioni per compilare il modulo di segnalazione di reazioni avverse

Il modulo è suddiviso in quattro sezioni, individuate da un contrassegno sul margine sinistro. Nelle istruzioni che seguono si fa riferimento al numero della sezione e alle varie posizioni all'interno di essa. Perché una segnalazione sia accettata deve contenere le informazioni relative alla 1ª, 2ª e 3ª sezione.

Per un'esatta compilazione del modulo è necessario studiare attentamente questa guida; si raccomanda al compilatore di attenersi strettamente alle istruzioni che seguono. Allegato alla presente « guida » trovasi un esemplare del modulo, compilato.

Criteri generali

1. Il modulo deve essere compilato a macchina a spazio uno, usando di preferenza 12 battute per pollice. Lasciare uno spazio all'inizio e alla fine di ogni riquadro.
2. Le parti ombreggiate sono riservate alle correzioni del centro O.M.S.
3. Il numero zero è codificato con Ø. La lettera « O » con O.
4. Il numero uno è codificato 1. La lettera « I » è codificata I.
5. E' obbligatorio l'uso di lettere maiuscole.
6. Gli spazi per la codificazione vanno lasciati in bianco se mancano i dati (non scrivere « non segnalato », « ignoto », ecc.).
7. Non presentare segnalazioni se il periodo fra la data di insorgenza e quella attuale supera i tre anni.
8. Se una segnalazione si riferisce a farmaci somministrati a una donna in stato di gravidanza e la reazione avversa si presenta nel bambino, tutti i dati (ad esempio quelli personali), tranne la reazione avversa, debbono riferirsi alla madre.

(*Omissis*).

Sezione 1 del modulo

Posizioni

1-3 Indicare il codice della nazione secondo il seguente elenco:

Nazioni	Codici
Australia	AUS
Belgio	BEL
Bulgaria	BUL
Canadà	CAN
Cecoslovacchia	CZE
Danimarca	DEN
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Germania (Repubblica Federale di)	GFR
Giappone	JPN
Indonesia	INO
Irlanda	IRE
Israele	ISR
Italia	ITA
Jugoslavia	YUG
Norvegia	NOR
Nuova Zelanda	NEZ
Paesi Bassi	NET
Polonia	POL
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	UNK
Romania	ROM
Stati Uniti d'America	USA
Svezia	SWE

4-20 (*Omissis*)

21 *Fonte dei dati.*

La fonte dei dati va codificata secondo la tabella seguente:

Fonte:	
ospedaliera	A
non ospedaliera:	
medico generico	G
specialista	K
dentista	M
ne medico né dentista	T

Posizioni

Tipo di segnalazione.

Le segnalazioni che provengono da studi clinici, da monitoraggio intensivo, ecc. nonché quelle riferite da nazioni diverse dalla propria debbono essere identificate secondo la tabella seguente.

Tipo di segnalazione	Codice
Monitoraggio intensivo	1
Sperimentazione clinica (farmaco non ancora in commercio)	2
Segnalazione proveniente dall'estero	3

Se la segnalazione proviene dall'estero, oltre a indicare il codice «3» nella posizione 22 occorre specificare il Paese d'origine (posizioni 23-25). Lasciare in bianco la posizione 22, per segnalazioni che provengono dagli ordinari rapporti spontanei.

23-25 *Nazione d'origine.*

Se la segnalazione proviene da una nazione estera (codice «3» del «tipo di segnalazione») indicare la nazione d'origine con tre lettere secondo i codici sopra riportati a illustrazione delle posizioni 1-3 (nazione). Se la nazione d'origine non è compresa nell'elenco, se ne può scrivere il nome per esteso a piè del modulo (informazioni supplementari).

26-27 *Età.*

Se l'età è espressa in anni, nel relativo spazio si possono inserire cifre da Ø1 a 99. Se gli anni sono cento o più, usare la cifra 99. Se l'età è espressa in mesi, settimane o giorni, indicare, utilizzando i codici seguenti, il periodo di tempo già compiuto.

Età	Codice	Età	Codice	Età	Codice
11 mesi	1M	7 settimane	7W	6 giorni	6D
10 »	ØM	6 »	6W	5 »	5D
9 »	9M	5 »	5W	4 »	4D
8 »	8M	4 »	4W	3 »	3D
7 »	7M	3 »	3W	2 »	2D
6 »	6M	2 »	2W	1 giorno	1D
5 »	5M	1 settimana	1W	<1 »	ØD
4 »	4M				
3 »	3M				
2 »	2M				
1 mese	4W				

28 *Sesso.*

Scrivere F per femmina e M per maschio.

29-41 *Origine etnica.*

Indicare l'origine etnica secondo la terminologia seguente. (I codici sono in corso di revisione).

Codici:

African negro
Alpine
Am indian
Am negro
Asian
Australoid
Eskimo
European
Indic
Irish
Jewish
Lapp
Mediterranean
NE european
NW european
Polynesian
SE european

47 *Data di insorgenza della reazione.*

Riportare la data di insorgenza della reazione nell'ordine seguente: giorno, mese, anno.

Gli zeri (Ø) vanno aggiunti per completare lo spazio di 6 cifre. 6 luglio 1980 va codificato Ø6Ø78Ø.

Se sono comunicati solamente il mese e l'anno, il codice da riportare è: ØØØ78Ø; se solamente l'anno: ØØØØ8Ø

Posizioni
—
48 *Esito.*

Riportare il risultato della reazione secondo i codici indicati nel modulo di segnalazione. L'« esito » si riferisce unicamente alla reazione avversa e non alla malattia curata. In caso di decesso e sua sospetta attribuzione alla reazione avversa utilizzare il codice D per l'« esito » *e inoltre* indicare la morte quale reazione avversa (Sezione 2, posizioni 1-33).

Se si ritiene che la morte sia indipendente dal farmaco o che il farmaco vi abbia solo contribuito, usare rispettivamente il codice N e C *senza* indicare la morte come reazione avversa.

49-53 *Causa della morte.*

Se la reazione avversa è la morte (codice D, come riferito sopra), indicare la « causa della morte » secondo la classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases = ICD). La posizione 53 è per i decimali e deve essere riempita solamente se c'è un decimale. I codici delle sezioni E, N, o V dell'ICD non vanno usati per codificare la causa della morte. Inoltre, indicare nelle successive posizioni 54-55 quale versione dell'ICD è usata.

Esempi:

(ICD IX)

	Posizioni				
	49	50	51	52	53
Agranulocitosi		2	8	8	Ø
Collasso polmonare		5	1	8	Ø

54-55 *Versione ICD.*

Indicare nella posizione 55 quale versione dell'ICD (l'8ª o la 9ª) è usata per esprimere in codice: causa della morte, motivo dell'impiego del farmaco e condizioni che hanno contribuito.

Sezione 2 del modulo

1-33 *Reazione avversa.*

Non scrivere nelle parti ombreggiate. Per esprimere in codice la reazione avversa usare i « termini convenzionali » della « terminologia delle reazioni contrarie » dell'O.M.S. Se la suddetta terminologia non offre un termine adatto, usare lo spazio in fondo al modulo con la dicitura « informazioni supplementari », per descrivere la reazione.

Si raccomanda di riferire ogni singolo sintomo ricorrendo alla descrizione della sindrome solo quando questa sia ben riconoscibile.

Il numero delle reazioni per ciascun caso è limitato a 6.

34-38 *(Omissis).*

Sezione 3 del modulo

(Omissis).

1-39 *Farmaci.*

Su ogni riga si può riportare un solo farmaco; se questo è stato somministrato in due occasioni o in diversa posologia, usare righe diverse.

E' preferibile usare i nomi commerciali (l'ortografia deve essere quella adottata nell'elenco dei farmaci del Paese). In mancanza del nome commerciale il farmaco può essere indicato, in ordine di preferenza, con la denominazione internazionale, con la denominazione nazionale o il nome chimico.

Per i nomi commerciali non inclusi nell'elenco nazionale dei farmaci indicare in un foglio a parte, allegato al modulo di segnalazione, il componente attivo (o i componenti attivi), il fabbricante e l'uso terapeutico.

Non includere in questo spazio i farmaci usati *dopo* l'insorgere della reazione avversa, ad esempio quelli impiegati per curare la reazione stessa. Se tale farmaco produce, a sua volta, una reazione avversa, usare un altro modulo di segnalazione.

Il numero massimo dei farmaci che possono essere indicati singolarmente in ciascun modulo è di 6.

Se il numero totale dei farmaci è superiore a 6, vedere sotto, sezione 3 del modulo (posizioni 66-67).

Posizioni
—
40 *Farmaci sospetti.*

Indicare con «S» il farmaco (o i farmaci) che si sospetta abbia (o abbiano) prodotto la reazione avversa e segnare con «O» qualsiasi altro farmaco assunto durante il mese immediatamente precedente l'insorgere della reazione.
Se si sospetta che la reazione dipenda da un'interazione tra due o più farmaci, questi vanno indicati con «I». Ogni segnalazione deve contenere almeno un farmaco indicato con «S» o almeno due farmaci indicati con «I».

Posologia.

41-43 *Quantità.*

Si noti che per indicare la quantità di un farmaco si dispone di 3 sole posizioni. Si possono usare decimali, ma tutte le quantità che occupano 4 o più posizioni di codice (compreso il segno che separa la parte intera dalla parte decimale) vanno convertite in una diversa scala di unità in modo da adattarsi alle 3 posizioni disponibili. Ad esempio,

0, 125 kg = 125 GM
0, 175 MG = 175 RG

Ove sia data una gamma di dosaggi, indicare in codice la posologia media.
Ove si indichi la quantità, occorre riempire anche lo spazio per l'unità.

44-45 *Unità.*

	Codici
Chilogrammi	KG
Grammi	GM
Milligrammi	MG
Microgrammi	RG
Litri	LT
Millilitri	ML
Millicurie	MC
Microcurie	RC
Chilobequerel	KB
Megabequerel	GB
Unità internazionali (inferiori a 100)	UT
Unità internazionali, in migliaia	KU
Unità internazionali, in milioni	MU
Percento (solo per prodotti topici)	PC
Unità posologica (*)	DF

Il codice DF deve essere utilizzato solo quando non può farsi ricorso alle altre unità di misura.

46 *Frequenza.*

	Codici
Ciclica (secondo il ciclo mestruale)	C
Quotidiana	D
Settimanale	W
Mensile	M
Annuale	Y
Numero delle volte in cui è usato il farmaco	1-9
Secondo necessità	N
Totale	T

(*) Il termine si riferisce all'unità di somministrazione del prodotto (ad es. una compressa, una fiala, un cucchiaio di sciroppo).

Posizioni

Esempio di codificazione della posologia (posizioni 41-46):

Se segnalato come: Codice: posizioni 41-46

Quantità	Unità	Frequenza	Quantità 41	42	43	Unità 44	45	Frequenza 46
		Ciclica						C
5	Posologia (se la concentrazione del principio attivo non è nota)	Quotidiana			5	D	F	D
1.25	Milligrammi	Secondo necessità	1	—	3	M	G	N
1.8	Milioni di unità internazionali	Cinque volte	1	—	8	M	U	5

47-48 *Via di somministrazione.*

Indicare la via di somministrazione del farmaco. Attualmente il centro O.M.S. usa i seguenti codici:

Vie di somministrazione	Codici
Cavo orale (uso topico)	BU
Congiuntivale	CO
Dentale	DE
Impianto	MP
Inalazione	IH
Insufflazione	IS
Endoarteriosa	IA
Endoarticolare	IR
Endocardiaca	IC
Intradermica	ID
Intramuscolare	IM
Endonasale	IN
Intraperitoneale	IP
Intrapleurica	IL
Intratecale	IT
Intratracheale	TR
Intrauterina	IU
Endovenosa	IV
Endovescicale	IB
Orale	PO
Rettale	PR
Sottocutanea	SC
Sottolinguale	SL
Per via generale (se la via di somministrazione non è specificata)	SY
Topica (esterna)	TO
Uretrale	UR
Vaginale	VA

Posizioni

—

Somministrazione del farmaco.

Indicare di preferenza le date complete di somministrazione del farmaco (di inizio e di cessazione). Ove queste mancassero, indicare la durata della terapia con il farmaco.

Aggiungere gli zeri (Ø) per completare lo spazio di sei cifre. Per il 6 luglio 1980, il codice deve essere Ø6Ø78Ø. Se esistono solo il mese e l'anno, il codice deve essere ØØØ78Ø; se solamente l'anno, ØØØØ8Ø.

49-54 *Inizio.*

Indicare la data in cui ha avuto inizio la somministrazione del farmaco. Se è nota solamente la durata approssimativa della terapia di cui si conosce la data di cessazione, usare il codice S TERM (per una somministrazione di breve durata) oppure L TERM (per una a lungo termine) nelle posizioni 49-54 e la data di cessazione nelle posizioni 55-60.

55-60 *Cessazione.*

Indicare la data di cessazione della terapia. Se questa non era cessata, usare il codice CONTIN. Per una somministrazione a lungo termine la cui durata è sconosciuta, usare il codice L TERM, e per una somministrazione a breve termine usare S TERM.

Se la durata della terapia è indicata solamente per periodi di tempo usare i codici seguenti:

- D per giorni
- W per settimane
- M per mesi
- Y per anni, nella posizione 60, facendoli precedere dal numero dei giorni, delle settimane, ecc., nelle posizioni immediatamente a sinistra.

61-65 *Affezione o motivo dell'impiego del farmaco.*

Indicare la malattia, lo stato o il motivo per cui si è usato il farmaco. Si possono adoperare sia l'ottava che la nona revisione della classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases - ICD). Indicare quale delle revisioni ICD è stata usata (sezione 1, posizione 55).

Il segno decimale dei codici ICD è indicato nel modulo con una linea di puntini tra le posizioni 64 e 65 e non si deve quindi usare come codice un punto («.»).

Per classificazioni aggiuntive all'ICD, N, Y, E, ecc. indicare la lettera nella posizione 61.

Oltre ai codici ICD, si possono usare anche i codici seguenti:

	61	62	63	64	65	
Chirurgia (si può usare un numero ICD che segue la lettera di codice per indicare il motivo dell'intervento)	S					
Contraccezione	P					
Premedicazione	M					
Diagnosi con raggi X	Y					
Dolore			—	1		

66-67 *Numero dei farmaci se è superiore a 6.*

Indicare per esteso solamente i 6 farmaci più importanti. Se i farmaci sono più di 6, indicarne il numero complessivo nelle posizioni 66-67. Se il numero totale è inferiore a 10, riportarlo nella posizione 67.

(*Omissis*).

ALLEGATO ALLA «GUIDA»

(VERSIONE IN INGLESE)

DO NOT WRITE IN SHADED AREAS *USE TYPEWRITER 12 PITCHES PER INCH, SINGLE SPACING*

CARD 1

WHO COLLABORATING CENTRE FOR INTERNATIONAL DRUG MONITORING **REPORT OF SUSPECTED DRUG REACTION**

COUNTRY 1-3	COUNTRY CASE IDENTIFICATION NO 4-20	Source of data 21	Report type 22	Country of origin * 23-25	AGE 26-27	SEX M or F 28	ETHNIC ORIGIN 29-41	ONSET OF REACTION DAY MONTH YEAR 42-47	RECORD NUMBER
RAR	8∅A512	G	3	DES	68	M	NW EUROPEAN	15∅28∅	

* IF FOREIGN REPORT

CARD 2

ADVERSE REACTION PREFERRED TERMS 1-33	ICD-CODE 34-38
CONFUSION	
ATAXIA	
TREMOR	

48
A

OUTCOME:

A Recovered without sequelae
B Recovered with sequelae
F Not yet recovered
D Died - due to adverse reaction
C Died - drug may be contributory
N Died - unrelated to drug
U Unknown

49-53

If adverse reaction is death, cause of death (ICD)

54-56
9

Indicate ICD-version

CARD 3

DRUGS - Trade name if available 1-39	S, I or O 40	DOSAGE REGIMEN Amount 41-43	Unit 44-45	Frequency 46	ROUTE 47-48	Drug administration *** Began Day Month Year 49-54	Terminated Day Month Year 55-60	Reason for drug use ICD-code ** 61-65
HALDOL	S	2	MG	D	PO	∅3∅979	27∅28∅	29∅ 2
LANOXIN	O	3	DF	D	PO	∅1∅775	CONTIN	428 ∅

66-67

NUMBER OF DRUGS IF MORE THAN SIX

*** IF EXACT DATES UNKNOWN, RECORD DURATION in position 55-60 according to GUIDE

CARD 4

NATIONAL CENTRE COMMENTS

1
1

DECHALLENGE:

1 DEFINITE IMPROVEMENT
2 NO IMPROVEMENT
3 MEDICATION CONTINUED
4 UNKNOWN

3
2

DRUG-REACTION RELATIONSHIP:

1 CERTAIN
2 PROPABLE
3 POSSIBLE
4 UNLIKELY
5 UNCLASSIFIED
6 UNCLASSIFIABLE

2
3

RECHALLENGE:

1 RECURRENCE OF SYMPTOMS
2 NO RECURRENCE
3 NO RECHALLENGE PERFORMED
4 UNKNOWN

4-8
∅11 ∅

PREDISPOSING OR CONTRIBUTING CONDITIONS (ICD-CODE) **

ADDITIONAL INFORMATION (e.g. description of ADVERSE REACTION if no preferred term is available).

(VERSIONE IN ITALIANO)

NON SCRIVERE NEGLI SPAZI OMBREGGIATI *USARE 12 BATTUTE PER POLLICE E SPAZIO 1*

SEZIONE 1

CENTRO OMS DI COLLABORAZIONE PER IL MONITORAGGIO INTERNAZIONALE DEI FARMACI **SEGNALAZIONE DI REAZIONE AVVERSA**

NAZIONE 1-3	N. DI IDENTIFICAZIONE DEL CASO 4-20	Fonte dei dati 21	Tipo di segnalazione 22	Nazione d'origine 23-25	ETÀ 26-27	SESSO M o F 28	ORIGINE ETNICA 29-41	DATA DI INSORGENZA DELLA REAZIONE 42-47	N. DI REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
RAR	8∅A512	G	3	DES	68	M	NW EUROPEAN	15∅28∅	

SE TRATTASI DI SEGNALAZIONE PROVENIENTE DALL'ESTERO

SEZIONE 2

REAZIONE AVVERSA (IN TERMINI CONVENZIONALI) 1-33	CODICE ICD 34-38
CONFUSIONE	
ATASSIA	
TREMORE	

48
A

ESITO:

- A Guarito senza sequele
- B Guarito con sequele
- F Non ancora guarito
- D Morto per reazione avversa
- C Morto - il farmaco può aver contribuito
- N Morto - non vi è relazione con il farmaco
- U Esito non conosciuto

49-53

Se la reazione avversa è la morte, causa della morte (ICD) **

54-56
9

** Indicare la versione ICD

SEZIONE 3

FARMACI - Nome commerciale se disponibile 1-39	S, I o O 40	POSOLOGIA Quantità 41-43	Unità 44-45	Frequenza 46	Via di somministrazione 47-48	Durata della somministrazione *** Inizio Giorno Mese Anno 49-54	Fine Giorno Mese Anno 55-60	Motivo della somministrazione codice ICD ** 61-65
HALDOL	S	2	MG	D	PO	∅3∅979	27∅28∅	29∅2
LANOXIN	O	3	DF	D	PO	∅1∅775	CONTIN	428∅

66-67

NUMERO DEI FARMACI, SE SUPERIORE A SEI

*** SE LE DATE ESATTE NON SONO CONOSCIUTE, INDICARE LA DURATA nelle posizioni 55-60 secondo le istruzioni della GUIDA

SEZIONE 4

OSSERVAZIONI DEL CENTRO NAZIONALE ·

1
1

SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO:

1 NETTO MIGLIORAMENTO
2 NESSUN MIGLIORAMENTO
3 TRATTAMENTO NON SOSPESO
4 NESSUNA INDICAZIONE

3
2

RELAZIONE FRA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO E EFFETTO SEGNALATO:

1 CERTA
2 PROBABILE
3 POSSIBILE
4 NON PROBABILE
5 NON CLASSIFICATA
6 NON CLASSIFICABILE

2
3

RIPRESA DEL TRATTAMENTO:

1 RICOMPARSA DEI SINTOMI
2 NESSUNA RICOMPARSA
3 TRATTAMENTO NON RIPRESO
4 NESSUNA INDICAZIONE

4-8
∅11∅

CONDIZIONI PREDISPONENTI O FAVORENTI (CODICE ICD) **

ULTERIORI INFORMAZIONI (es. descrizione della REAZIONE AVVERSA in mancanza di terminologia convenzionale)

(4132)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1984.

Avocazione delle residue operazioni di liquidazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione, fra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, la cui liquidazione è affidata all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e nominato un commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione del predetto Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'I.N.C.I.S.;

Decreta:

A far data dal 1° giugno 1984 sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le residue operazioni di liquidazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1404/1956.

Roma, addì 22 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1984
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 13

(4392)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 aprile 1984, n. **493.**

Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Camerino, Bari, Messina e Palermo.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, otto posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati, vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di anatomia ed istologia . . posti 1

UNIVERSITÀ DI BARI

Rettorato - servizi generali:
centro di calcolo elettronico . . . » 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica generale e terapia medica . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica chirurgica generale I posti 1
istituto di clinica odontoiatrica . . . . » 2
istituto di clinica otorinolaringoiatrica . » 1

Facoltà di ingegneria:
istituto di chimica industriale . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO 9 aprile 1984, n. **494.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla cattedra di clinica chirurgica (per le esigenze del laboratorio di immunoematologia e immunogenetica) della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 129

DECRETO 26 aprile 1984, n. **495.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Perugia come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della prima cattedra) . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di biologia cellulare (per le esigenze del laboratorio di genetica) . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia:
istituto di storia antica . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO 26 aprile 1984, n. **496.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1984
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimenti in Canegrate (Milano) e Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone, con sede e stabilimento in S. Vittore Olona (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme - Costruzioni metalliche in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pintossi e C., con sede e stabilimento in Lumezzane (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno, con sede in Napoli e stabilimento in Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ermar confezioni di Perignano di Lari (Pisa), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polisol di S. Piero a Sieve (Firenze), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Duvano Dante & C., sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit sud, stabilimento di Bari, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ambrodio discografica S.r.l., sede di Milano e stabilimento in Limito (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Testori, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Garbagnati, sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Rizzi-Donelli-Breviglieri & C., sede legale in Piacenza ed unità operative in Piacenza e Pontenure (Piacenza), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE. Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elio Gilloga di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano e stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi ed uffici di Milano e Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo, Padova, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis, sede amministrativa in Vaprio d'Adda, sede commerciale in Milano e stabilimenti in Gattinara e Vaprio d'Adda, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, sede di Milano e stabilimenti di Cesano Maderno (Milano), Piacenza e Cengio (Savona) e uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color service, sede e stabilimento in Gorle (Bergamo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Bagnolo Cremasco, con sede in Bagnolo Cremasco (Cremona) e stabilimenti in Crespiatico e Lodi (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Falcinelli ceramica di Spello (Perugia), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Svevo di Bari, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli e Lamborghini, con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede legale in Bergamo e stabilimenti in Senigallia (Ancona) e Schio (Vicenza), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Sebina, con sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo), è prolungata al 31 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sichenia gruppo ceramiche, con sede in Sassuolo e stabilimento in Fiorano Modenese, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche forlivesi, con sede e stabilimento in Rocca San Casciano (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacchella macchine, con sede legale in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pautasso Luigi di Pautasso Angelo e Rosa, con sede e stabilimento in Torrazza Piemonte (Torino), è prolungata al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta linoleum di Narni Scalo (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fulgorcavi (già Enne Esse) sede Latina, stabilimenti Latina, Borgo Piave (Latina), Ortona (Chieti), Scafati e Pagani (Salerno) ed unità commerciali di Milano, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italo Caucino e C., Aziende tessili di Brusnengo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1983 al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Renx Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede legale in Piacenza, unità centrale di Piacenza e con stabilimenti in Pontenure (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda, Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon e Mortensis di Ruda, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Velo Angelo, con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimento in Fontaniva e Cittadella (Padova), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viplastik, con sede e stabilimento in Napoli-Secondigliano, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina, in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucirini Valli di Lanzo S.p.a., con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucirini Valli di Lanzo S.p.a., con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.L.A. già Fortuna sud di Frosinone, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.P. - Grafiche editoriali padane, con sede in Milano e stabilimento in Cremona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.B. - Confezione italiana biancheria, con stabilimento ed uffici in Napoli, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale, con sede in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria & Tubificio di Brescia, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate, con sede e stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mimo di Limena (Padova), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manitova Italia (già Manitoba Paper Italia), con sede in Milano e stabilimento in Melzo, è prolungata al 19 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura - FIL di Torino, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, con sede in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trali S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Sole di Sora (Frosinone), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche di Massafra (Taranto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalstrutture di Reana del Rojale (Udine), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foderauto Bruzia di Belvedere Marittimo (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston Sud di Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cappellificio berrettificio Serchio di Lucca, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastubital di Gubbio (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Princic di Cormons (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rizzolio, in Ponti (Alessandria), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Cofrin, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 2 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedi, con stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.M., miniere di zolfo, con sede legale ed uffici in Napoli e stabilimento in Altavilla Irpina (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optrinics di Tradate (Varese), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastorelli e Nettuno ceramiche di Savignano sul Panaro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella di Meldola (Forlì), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso S.p.a. Intesa, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano ed unità produttiva presso S.p.a. Fulgor Italia, con stabilimento in Scafati (Salerno), dal 28 giugno 1981 al 27 dicembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma Nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio R. Pelosini S.n.c. di Viareggio (Lucca), è prolungata al 13 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina in liquidazione di Genova-Voltri, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, Lanzo (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica

(Ordinanza ministeriale 6 agosto 1984)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto i decreti ministeriali 10 marzo 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982) modificato ed integrato dal decreto ministeriale 1° luglio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 23 luglio 1982) e 26 marzo 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984) concernenti l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1982);

Ritenuto opportuno proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli, la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini, di età superiore a tre mesi, presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

In via ordinaria saranno sottoposti a trattamento immunizzante:

a) dal 1° ottobre 1984 al 31 gennaio 1985 i bovini ed i bufalini;

b) dal 1° aprile al 30 giugno 1985 gli ovini e i caprini che si spostano per la monticazione e i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini di cui alla precedente lettera *b)* dovrà essere effettuato prima della monticazione, di oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. Detto trattamento immunizzante dovrà essere annotato sui documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria sarà estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a tre mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sarà soggetta ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

In via eccezionale, le competenti autorità sanitarie, per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, potranno consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione o il differimento dell'intervento immunizzante rispetto ai termini previsti nell'art. 2.

Art. 5.

Le vaccinazioni antiaftose sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antiaftoso le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1984 citato in premessa.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1984, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

Le regioni e le province autonome trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità i prospetti riepilogativi conformi al modello allegato, concernenti i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 7.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizoologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1985 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 8.

Non sono soggetti, ovviamente, ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2, i trattamenti immunizzanti antiaftosi effettuati in regime di emergenza od in ossequio a decreti o ad ordinanze ministeriali relativi alla importazione di animali aftoso-sensibili.

Ogni altro trattamento immunizzante, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della Sanità.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre dal . . al . . (Ordinanza ministeriale del 6 agosto 1984 - *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984)

Regione
. . . . .
Provincia autonoma

N. U.S.L. e relativi capi vaccinati	Numero ovini e caprini	Vitelli sotto l'anno N.	Vitelli sopra l'anno N.	Manze N.	Vacche N.	Tori N.	Buoi N.	Bufalini N.

. . . . li . . . . . .

L'assessore competente

. . . . . .

(4356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 20 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1775,500	1775,500	1775,80	1775,500	—	1775,25	1775 —	1775,500	1775,500	1775,50
Marco germanico	618,630	618,630	618,50	618,630	—	618,39	618,150	618,630	618,630	618,63
Franco francese	201,550	201,550	201,25	201,550	—	201,52	201,500	201,550	201,550	201,55
Fiorino olandese	548,580	548,580	548 —	548,580	—	548,55	548,550	548,580	548,580	548,58
Franco belga	30,647	30,647	30,61	30,647	—	30,64	30,635	30,647	30,647	30,64
Lira sterlina	2343 —	2343 —	2342 —	2343 —	—	2343,30	2343,600	2343 —	2343 —	2343 —
Lira irlandese	1911,300	1911,300	1908 —	1911,300	—	1911,65	1912 —	1911,300	1911,300	—
Corona danese	169,660	169,660	169,50	169,660	—	169,63	169,610	169,660	169,660	169,66
E.C.U.	1386,400	1386,400	1386,25	1386,400	—	1386,50	1386,600	1386,400	1386,400	1386,40
Dollaro canadese	1364,750	1364,750	1363 —	1364,750	—	1384,80	1364,900	1364,750	1364,750	1364,65
Yen giapponese	7,366	7,366	7,36	7,366	—	7,36	7,367	7,366	7,366	7,36
Franco svizzero	740,400	740,400	739,90	740,400	—	740,35	740,300	740,400	740,400	740,40
Scellino austriaco	88,130	88,130	88,05	88,130	—	88,12	88,120	88,130	88,130	88,13
Corona norvegese	214,950	214,950	214,50	214,950	—	214,95	214,980	214,950	214,950	214,95
Corona svedese	213,270	213,270	213 —	213,270	—	213,25	213,230	213,270	213,270	213,27
FIM	294,450	294,450	294 —	294,450	—	294,40	294,400	294,450	294,450	—
Escudo portoghese	11,860	11,860	11,86	11,860	—	11,90	11,950	11,860	11,860	11,86
Peseta spagnola	10,842	10,842	10,84	10,842	—	10,84	10,846	10,842	10,842	10,84

Media dei titoli del 20 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	63,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,250
» 6% » » 1971-86	89,825
» 6% » » 1972-87	89,200
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,200
» 10% » » 1977-92	97,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,625
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	92,025
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,575
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,025
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,275
» » » » 1- 1-1983/85	100,300
» » » » 1- 2-1983/85	100,400
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,375
» » » » 1- 6-1983/85	100,750
» » » » 1- 1-1982/86	101,825
» » » » 1- 3-1982/86	102,025
» » » » 1- 5-1982/86	101,775
» » » » 1- 6-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8 1982/86	101,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86	101,850
» » » » 1-10-1982/86	101,550
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,825
» » » » 1- 7-1983/86	100,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,925
» » » » 1- 4-1983/87	101,525
» » » » 1- 5-1983/87	101,425
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,675
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,150
» » » » 1-11-1983/88	101,175
» » » » 1-12-1983/90	101,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,425
» » » 18% 1- 1-1985	101,100
» » » 17% 1- 5-1985	101,450
» » » 17% 1- 7-1985	101,800
» » » 17% 1-10-1985	101,800
» » » 16% 1- 1-1986	101,550
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,375
» » » » 1983/90 11,50%	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1775,250
Marco germanico	618,390
Franco francese	201,525
Fiorino olandese	548,565
Franco belga	30,641
Lira sterlina	2343,300
Lira irlandese	1911,650
Corona danese	169,635
E.C.U.	1386,500
Dollaro canadese	1364,825
Yen giapponese	7,366
Franco svizzero	740,350
Scellino austriaco	88,125
Corona norvegese	214,965
Corona svedese	213,250
FIM	294,425
Escudo portoghese	11,905
Peseta spagnola	10,844

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 24 agosto 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 9 agosto 1984 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 24 agosto 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dalla aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,65 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,30, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(4442)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Latina:

« 11-LT »: Franzella Elisa, in Latina.

Provincia di Macerata:

« 18-MC »: Franceschetti Giorgio, in Macerata.

Provincia di Milano:

« 1001-MI »: Rescali Gianroberto, in Milano.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 706-MI »: Montre D'Or di Gaspardino Gianfranco, in Milano;

« 995-MI »: Galimberti Ernesto & Terragni Francesco S.d.f., in Milano.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Quaglia Luigi, in Milano, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(3982)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Potenza, Vicenza, Senigallia e Nonantola.

Con decreto 12 maggio 1984, n. 254, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Potenza al foglio n. 32, mappale 423 di mq 472 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 maggio 1984, n. 459, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Roggia Dioma, segnato nel catasto del comune di Vicenza al foglio n. 54, già 12, mappale 315 di mq 181, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 ottobre 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 maggio 1984, n. 461, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del fosso S. Angelo segnato nel catasto del comune di Senigallia (Ancona) al foglio n. 30, mappali 212 sub b; 211 sub b½ e 211 sub b; di complessivi mq 836 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 novembre 1980 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 maggio 1984, n. 530, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Nonantola (Modena) al foglio n. 53, mappale 58 di mq 130, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 giugno 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

(4268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Orbetello, Grosseto, Eboli, Magliano in Toscana, S. Felice Circeo e Siano.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8183, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 0.28.80 sito in comune di Orbetello (Grosseto), riportato in catasto del comune stesso al foglio 30, particella 918, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8361, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 390 sito in comune di Grosseto, riportato in catasto del comune stesso al foglio 54, individuato in planimetria con colorazione rossa, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8362, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 90 sito in comune di Eboli (Salerno), riportato in catasto del comune stesso al foglio 29, particelle 221 (ex 91/b), non più utilizzabili ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8373, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 4.800 sito in comune di Magliano in Toscana (Grosseto), riportato in catasto del comune stesso al foglio 74, mappale 240 ½, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8401, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 222 sito in comune di S. Felice Circeo (Latina), riportato in catasto del comune stesso al foglio 129, particella 19 parte, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze 29 maggio 1984, n. 8455, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 14 318 sito in comune di Siano (Salerno), con un piccolo manufatto ivi insistente, riportato in castato del comune stesso al foglio 5, particelle 122, 1410 e 1943 (ex 127 b), non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(4043)

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia e Lombardia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81 l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984, *n.* 830

REGIONE CAMPANIA

Benevento: abbondanti nevicate e piogge torrenziali del periodo 9-15 febbraio 1984 e 1-10 marzo 1984 nel territorio dei comuni di Buonalbergo, Montefalcone Valfortore, S. Marco dei Cavoli, Baselice, Foiano Valfortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Castelvetere Valfortore, San Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molara, S. Croce del Sannio, Morcone, Campolattaro, Circello, Collo Sannita, Castelpagano, Reino e Sassinoro.

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984, *n.* 831

REGIONE ABRUZZO

L'Aquila: abbondanti nevicate e violenti nubifragi del periodo 1-14 febbraio 1984 in parte del territorio dei comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Pettorano e Pacentro.

Chieti: piogge torrenziali e abbondanti nevicate del periodo invernale anno 1983-84 in parte del territorio dei comuni di Pizzoferrato, Montenerodomo, Colledimacine, Montelapiano, Fallo, Lettopalena, Taranta Peligna, Palena, Montebello sul Sangro e Roio del Sangro.

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984, *n.* 832

REGIONE PUGLIA

Bari:

grandinata del 9 maggio 1984 nel territorio del comune di Santeramo in Colle;

grandinata dell'11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Gioia del Colle e Noci;

nubifragio con grandine dell'11 maggio 1984 nel territorio del comune di Putignano;

grandinata del 16 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini.

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984 *n.* **833**

REGIONE BASILICATA

Matera:

grandinate del 29 giugno 1983 e 6 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Scanzano e Pisticci;

grandinate del 2 e 7 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Tricarico e Grassano;

grandinata del 30 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Matera, Scanzano e Pisticci.

Potenza:

grandinata del 22 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Lavello e Montemilone;

grandinata del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di S. Chirico N. e Tolve.

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984, *n.* 840

REGIONE SICILIA

Catania: eruzione lavica dell'Etna dal 28 marzo al 9 agosto 1983 in parte del territorio dei comuni di Nicolosi, Belpasso e Paternò.

Decreto ministeriale 19 *luglio* 1984, *n.* 841

REGIONE LOMBARDIA

Mantova:

violente grandinate del 22 e 25 maggio 1983 e del 16 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Castel Goffredo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Guidizzolo, Volta Mantovana e Cavriana;

nubifragio con grandine del 10 giugno 1983 nel territorio del comune di Ostiglia.

Pavia:

grandinate del 23 maggio 1983, del 13 giugno 1983 e del 5 e 10 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Brallo di Pregola, Romagnese, Zavattarello, Ponte Nizza e Bagnaria;

nubifragio con grandine del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Rocca Susella, Torrazza Coste e Retorbido;

grandinate del 2, 3 e 11 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Rovescala, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo;

temporale con grandine del 2 e 9 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Velezzo Lomellina, S. Giorgio e Valle Lomellina;

brinata del 1° maggio 1984 nel territorio dei comuni di Brallo di Pregola, Menconico, S. Margherita Staffora, Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza, Cecima, Val Nizza, Montesegale, Rocca Susella, Fortunago, Valverde, Romagnese, Zavattarello, Godiasco, Ruino, Montalto Pavese, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla, S. Giuletta, Mornico Losana, Torricella V., Redavalle, Stradella, Portalbera, S. Cipriano Po, Rocca de Giorgi, Pietra de Giorgi, Lirio, S. Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canneto Pavese, Montescano, Montù Beccaria, Castana, Corvino S. Quirico, Calvignano, Rovescala, Bosnasco, S. Damiano al Colle;

piogge persistenti del maggio 1984 nel territorio dei comuni di Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Canevino, Volpara, Casteggio, Cigognola, Golferenzo, Ruino, Montalto Pavese, Borgo Priolo, Borgoratto M., Torrazza Coste, S. Giuletta, Mornico Losana, Torricello Vezzate, Pietra de Giorgi, Lirio, S. Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canneto Pavese, Montescano, Montù Beccaria, Castana, Corvino S. Quirico, Calvignano, Rovescala, Bosnasco e S. Damiano al Colle.

Varese: siccità periodo giugno-ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Tradate, Uboldo e Vizzola Ticino.

Le regioni Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia e Lombardia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4399)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di operatore amministrativo presso l'Università di Verona

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per dieci posti nel profilo professionale di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Verona.

Quattro dei dieci posti messi a concorso sono riservati al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dalla quarta qualifica funzionale, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. E' considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 inerente alle mansioni del profilo professionale messo a concorso.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Verona - Via S. Francesco, 2 - Verona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Verona.

(4417)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1982, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30, foglio n. 58, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e titoli, a quattro posti di operatore tecnico in prova per la specializzazione « tessuti e arazzi », bandito con decreto ministeriale 19 dicembre 1978.

(4409)

REGIONE PUGLIA

Concorso a tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale BA/9

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale BA/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di coordinamento delle UU.SS.LL. della regione in Bari.

(4411)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227